



CITTÀ DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 97

OGGETTO: ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ANNO 2024 - ALLA DATA DEL 31/12/2023

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTITRÉ** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:47**, presso la Sala Consiliare di Piazza Camandona n. 11, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

TOLARDO GIAMPIETRO	Presente
ARLOTTI PAOLO	Presente
BEVILACQUA ERICA	Presente
CALANDRA BRUNO	Presente
CELONA GIUSEPPA	Presente
CERA VALENTINA	Assente
CORRARO VINCENZO	Presente
CORSO ENRICA	Assente
CUTRI VINCENZO	Presente
D' AVENI FILIPPO	Assente
DE LUNA STEFANIA ELEONORA	Assente
DI VITO ROCCO	Assente
EMMA NICOLA	Presente

LILLU ALESSANDRA	Assente
MELIS CLAUDIO	Presente
MONTICONE ROBERTA	Assente
NOVACO SABINO	Presente
NUZZO DOMENICA	Presente
PALUMBO DOMENICO	Presente
PULCINI FABRIZIO	Presente
QUARESIMA DANIELA	Assente
RINALDI FILIPPO	Presente
RIONTINO RAFFAELE	Presente
SIBONA SARA	Presente
SINOPOLI ANDREA GIOVANNI ANTONIO	Assente

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 9.

Partecipa all'adunanza la SEGRETARIA COMUNALE **LORENZINO Annamaria**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 122/2024/Dirigente Area Servizi alla Persona inerente: "Art. 30 del D.Lgs. 201/2022 - Approvazione della relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – anno 2024 – alla data del 31/12/2023";

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

Premesso che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23/12/2022, n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino" o "Decreto"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;

- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a «*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*» (art. 3, comma 1); pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, comma 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono:
 - a) quelli a rilevanza economica
 - b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente
 - c) a rete e non a rete;
- le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto, sono riconducibili ai seguenti schemi contrattuali:
 - affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - affidamento a società mista;
 - affidamento a società *in house*;
 - limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Dato atto che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione, contenuta in apposita relazione da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made);
- nel caso di servizi a rilevanza economica affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20 e deve dare conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il

mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, comma 5);

- la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per il 2024 si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2023;

Atteso che:

- i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, comma 1 lett. c);

- la giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. AS2030 - Città di Treviso - Parere in merito al perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del D.Lgs. n. 201/2022) nel ribadire il carattere "dinamico" del servizio pubblico locale non a rete, sottolinea l'autonomia dell'Ente affidante nell'individuazione dei propri servizi pubblici a rilevanza economica, non essendo possibile fissarne aprioristicamente un elenco tassativo;

Tanto premesso,

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 10.12.2024 relativa all'individuazione del perimetro di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica erogati al 31/12/2023 dal Comune di Nichelino;

Dato atto che il Comune di Nichelino non ha effettuato affidamenti *in house* di servizi pubblici locali a rilevanza economica e pertanto la relazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 relativa alle partecipazioni societarie del Comune al 31.12.2023 non contiene appendici relative alla relazione ex art 30 comma 2 del D.Lgs. 201/2022 su affidamenti *in house* di servizi pubblici locali a rilevanza economica;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dagli uffici interessati, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, ex art. 30 comma 2 del D. Lgs. 201/2022;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Dato atto che i Responsabili del Procedimento hanno dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 241/1990, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città di Nichelino;

Acquisito il parere favorevole reso dalla Dirigente dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Atteso che sulla presente deliberazione non si rende necessaria l'apposizione del parere in ordine alla regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Vista la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dell'atto ricognitorio in quanto già competente a deliberare sulla razionalizzazione delle società partecipate;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti, inoltre:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del TFUE, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, l'allegata Relazione costituente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2024 alla data del 31/12/2023 presenti sul territorio del Comune di Nichelino, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto che il Comune di Nichelino non ha effettuato affidamenti *in house* di servizi pubblici locali a rilevanza economica e pertanto la relazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 relativa alle partecipazioni societarie del Comune al 31.12.2023 non contiene appendici relative alla relazione ex art 30 comma 2 del D.Lgs. 201/2022 su affidamenti *in house* di servizi pubblici locali a rilevanza economica;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022, che la Relazione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

5. di dare atto che il presente atto non comporta effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 31 del D.Lgs. 201/2022.

Vista la proposta surriportata e relativo allegato;

Interventi:

..... o m i s s i s.....

ai sensi del c. 2 art. 87 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 28.11.2017.

Risultano assenti i consiglieri Cera, Corso, D'Aveni, De Luna, Di Vito, Lillu, Monticone, Quaresima, Sinopoli (presenti n. 16);

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16

DELIBERA

Di approvare la proposta surriportata con il relativo allegato.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
RIONTINO Raffaele
(Documento firmato digitalmente)

LA SEGRETARIA COMUNALE
LORENZINO Annamaria
(Documento firmato digitalmente)